

BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO



CONTRASTO AL RICICLAGGIO

E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

IL QUADRO NORMATIVO E LE ATTIVITA' SVOLTE

DAL SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO DELLA

BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

ANNO 2007 e 1° semestre 2008

a cura del Servizio Antiriciclaggio

INDICE

PREMESSA.....	3
1 IL QUADRO NORMATIVO.....	4
1.1 LA NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA.....	4
1.2 LA NORMATIVA PREVIGENTE	6
1.3 LE MISURE DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E L'APPLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DELLE NAZIONI UNITE	8
2 IL RUOLO DELLA BANCA CENTRALE NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO ED AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	10
2.1 IL RUOLO DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO	10
2.2 LE FUNZIONI E I POTERI	10
3 L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO	12
3.1 IL COMITATO MONEYVAL DEL CONSIGLIO D'EUROPA.....	12
3.2 IL GRUPPO EGMONT.....	13
4 L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO DELLA BANCA CENTRALE NEL 2007 E NEL PRIMO SEMESTRE 2008	14
4.1 IL SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO	14
4.2 DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	15
4.3 LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE E DI OPERAZIONI ANOMALE	17
4.4 LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	21

PREMESSA

La stesura del presente documento si accompagna ad una innovazione legislativa di particolare importanza per la Repubblica di San Marino. Il Consiglio Grande e Generale ha, difatti, definitivamente approvato la Legge 17 giugno 2008, n. 92 “*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*”.

La nuova legge, entrata in vigore il 23 settembre 2008, è finalizzata ad adeguare la normativa sammarinese ai più recenti standard internazionali per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché a fornire adeguate risposte ad alcuni rilievi mossi dal Comitato Moneyval del Consiglio d’Europa, formalizzati in seguito alla missione effettuata nel mese di marzo del 2007.

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, tramite proprio personale, ha contribuito alla predisposizione del nuovo testo legislativo.

La Relazione sull’attività svolta nel 2007 dal Servizio Antiriciclaggio della Banca Centrale nell’ambito del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo si basa, ovviamente, sui dettati legislativi previgenti. Essa comprende anche le attività svolte nel primo semestre 2008.

1 IL QUADRO NORMATIVO

1.1 La nuova disciplina legislativa

La legge 17 giugno 2008 n. 92 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, rappresenta senza dubbio un significativo strumento per la prevenzione e la repressione del fenomeno del riciclaggio dei proventi di natura illecita; essa dimostra come la Repubblica di San Marino sia costantemente impegnata a contrastare un fenomeno negativo che può arrecare danni di immagine difficilmente recuperabili e può minacciare la stabilità stessa dei sistemi bancari e finanziari di un Paese.

Alle innovazioni e agli aggiornamenti apportati con il nuovo testo legislativo alle regole contro il riciclaggio, si accompagnano importanti interventi normativi e sanzionatori finalizzati a prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, al fine di tutelare in maniera sempre più incisiva il sistema economico e finanziario di San Marino dalle organizzazioni terroristiche che minacciano la stabilità e la pace; e ciò anche se la Repubblica è rimasta tuttora immune da tali fenomeni.

Di seguito vengono illustrate, con maggiore dettaglio, le principali caratteristiche della nuova legge.

Con il Titolo II viene istituita l’Agenzia di Informazione Finanziaria, ovvero l’Autorità nazionale centrale incaricata di ricevere, di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La nuova Agenzia svolgerà i propri compiti e le proprie funzioni con autonomia e indipendenza, anche nei confronti della stessa Banca Centrale, presso cui è istituita.

Il Direttore e il Vice Direttore dell'Agenzia saranno nominati dal Congresso di Stato, su proposta del Comitato per il Credito e il Risparmio, sentita la Banca Centrale.

L'Agenzia è tenuta a presentare annualmente una relazione sull'attività svolta al Consiglio Grande e Generale; essa propone inoltre l'adozione di misure volte a rendere più efficace l'azione di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il Titolo III individua e regola le misure preventive di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; vengono difatti elencati i soggetti destinatari - finanziari e non finanziari - degli obblighi previsti dalla legge. Tale titolo disciplina inoltre gli obblighi di adeguata verifica della clientela, ivi compresa quella del titolare effettivo del rapporto, prevedendo il c.d. approccio basato sul rischio (*risk based approach*) che varia in ragione della situazione di maggiore o minore rischio associato alla clientela, e che può tradursi in obblighi semplificati o rafforzati di verifica della medesima.

Il Titolo IV introduce e regola le misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei soggetti e dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; a tale proposito è previsto che il Congresso di Stato adotti con propria delibera le misure restrittive, quali ad esempio, il congelamento dei fondi, che appartengono a soggetti indicati nelle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Titolo V detta disposizioni volte a garantire una sempre più efficace partecipazione delle forze di polizia nell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio, mentre il Titolo VI prevede ed aggiorna il quadro sanzionatorio, penale, civile ed amministrativo, per il mancato rispetto delle varie disposizioni previste dalla legge; esso introduce inoltre specifiche norme sull'invalidità degli atti di disposizione su beni suscettibili di confisca.

Con il Titolo VII vengono introdotte modifiche alla vigente legislazione penale per garantire la repressione dei fatti che possono costituire il presupposto del reato di riciclaggio, per estendere la c.d. confisca per equivalente, per disciplinare l'estradizione di persone indagate o

condannate per reati con finalità di terrorismo e per adeguare il quadro istituzionale della Banca Centrale alla luce dell'istituzione della nuova Agenzia di Informazione Finanziaria.

Il Titolo VIII, infine, contiene disposizioni transitorie e finali volte a garantire una introduzione graduata dei nuovi obblighi anche in attuazione delle istruzioni che la nuova Agenzia dovrà emanare. Fino all'avvio dell'operatività della nuova Agenzia, comunque, le attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo restano di competenza della Banca Centrale.

1.2 La normativa previgente

La previgente disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo era principalmente incentrata sulla Legge n. 123 del 15 dicembre 1998 *“Legge in materia di lotta al riciclaggio ed all’usura”* e sulla Legge n. 28 del 26 febbraio 2004 *“Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo, del riciclaggio del denaro di provenienza illecita ed abuso di informazioni privilegiate”*.

La Legge n. 123 del 15 dicembre 1998 aveva introdotto il misfatto di riciclaggio, con l'articolo 199 bis del Codice Penale, adottando altresì misure penali di carattere repressivo quali, ad esempio, la confisca dei proventi derivanti dal misfatto.

La Legge n. 123/1998 aveva inoltre rafforzato le c.d. “misure preventive”, già presenti nel Decreto n. 71 del 29 Maggio 1996 *“Disposizioni in materia di antiriciclaggio”*. Tali misure includevano la limitazione all'uso del contante o di titoli al portatore, gli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni e gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

La limitazione all'uso del contante vietava a chiunque di effettuare trasferimenti di denaro o di titoli al portatore per un importo superiore a 15.500 euro se non per il tramite dei c.d. “soggetti abilitati” di cui all'articolo 6 della Legge n. 123/1998, ovvero banche e società finanziarie/fiduciarie.

I “soggetti abilitati” avevano l’obbligo di identificare la clientela, registrare i dati identificativi e le operazioni da questi svolte, secondo le istruzioni emanate da Banca Centrale.

In base a tale disposto legislativo, i “soggetti abilitati” avevano l’obbligo di segnalare alla Banca Centrale le operazioni relative a capitali o beni che ritenevano, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza, potessero provenire da misfatto di riciclaggio, in base all’ordinamento nazionale.

La Legge n. 28 del 26 Febbraio 2004 “*Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo, del riciclaggio del denaro di provenienza illecita ed abuso di informazioni privilegiate*” aveva esteso gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione di operazioni sospette ad altre tipologie di soggetti, fra i quali:

- coloro che svolgono attività finanziarie e non finanziarie, quali, ad esempio i promotori finanziari, le agenzie di assicurazione, il recupero di crediti, l’esercizio di casa d’asta o galleria d’arte, il commercio di cose antiche, la mediazione immobiliare, l’attività di gestori di case da gioco e di giochi della sorte, la fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti e pietre preziosi, ivi inclusi anche gli Uffici Postali;
- i liberi professionisti, ovvero i revisori, i contabili esterni, i consulenti tributari e notai, avvocati e altri liberi professionisti legali e commerciali in relazione alle attività di assistenza dei clienti nelle operazioni di acquisto e vendita di beni immobili o di imprese, di costituzione, gestione ed amministrazione di società, di gestione di beni e di rapporti bancari della clientela anche agendo in nome e per conto del cliente in una qualsiasi operazione finanziario o immobiliare, fatta salva l’opportuna deroga per espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario.

Ai principali dettati legislativi si affiancavano le seguenti disposizioni normative e regolamentari, che completavano il quadro normativo :

- Decreto 29 maggio 1996 n. 71 “*Disposizioni in materia di antiriciclaggio*”;

- Circolare 27 gennaio 1999 “*Disposizioni agli intermediari abilitati per l’applicazione della legge n. 123 del 15 dicembre 1998*”;
- Circolare 12 febbraio 2003 “*Disposizioni integrative agli intermediari abilitati per l’applicazione della legge n. 123 del 15 dicembre 1998*”;
- Istruzione 2008-01 “*Regole operative ed aspetti procedurali in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*”;
- Istruzione 2008-02 “*Procedure rafforzate di adeguata verifica della clientela residente o ubicata in Paesi, Giurisdizioni o Territori assoggettati a stretto monitoraggio da parte del GAFI*”.

Come evidenziato in premessa, al fine di aggiornare e riflettere le migliori pratiche internazionali del settore e di garantire standard elevati nella protezione del sistema finanziario, conformemente alle disposizioni degli organismi internazionali, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nel corso del 2007, ha collaborato con le Autorità sammarinesi per predisporre un testo legislativo che recepisce i principi presenti nelle 40 + 9 Raccomandazioni GAFI e nella Direttiva Europea 2005/60/CE del 26 ottobre 2005.

1.3 Le misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e

l’applicazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite

Ai fini di un’efficace collaborazione internazionale in materia di contrasto al terrorismo ed al suo finanziamento, ed in ottemperanza a quanto disposto dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1267/1999, n. 1373/2001 e successive modifiche o integrazioni, la Repubblica di San Marino, mediante Delibera del Congresso di Stato n. 1 del 5 Novembre 2001, ha disposto misure immediate di blocco dei capitali riconducibili ai nominativi presenti nelle liste emanate da appositi organismi o comitati internazionali, incaricando, al contempo, Banca Centrale di adottare le misure applicative necessarie.

La Banca Centrale provvede, di conseguenza, all'inoltro periodico delle suddette liste agli intermediari creditizi e finanziari.

Il Congresso di Stato, con Delibera n. 8 del 3 Agosto 2007, ha dato inoltre applicazione alle Risoluzioni 1737/2006 e 1747/2007 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che prevedono restrizioni nei confronti di persone o entità implicate nei programmi nucleari e balistici dell'Iran.

Anche in questo caso, la Banca Centrale ha inoltrato agli intermediari abilitati gli elenchi dei soggetti inclusi nelle liste di dette Risoluzioni e ha riferito alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri l'esito degli accertamenti.

La Legge n. 28 del 26 Febbraio 2004 *“Disposizioni in materia di contrasto al terrorismo, del riciclaggio del denaro di provenienza illecita ed abuso di informazioni privilegiate”*, ha introdotto il misfatto di “Associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale” con l'articolo 337 bis del Codice Penale, aggiornando le misure penalistiche connesse a tale misfatto.

In materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, la Legge n. 28/2004 ha disciplinato alcune misure investigative finalizzate all'acquisizione di elementi di prova da parte del Tribunale Unico, per il tramite di personale specializzato delle Forze di Polizia, e ha previsto che la Banca Centrale possa disporre il blocco di fondi qualora sussistono gravi e convergenti indizi relativi ai misfatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2 IL RUOLO DELLA BANCA CENTRALE NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO ED AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

2.1 Il ruolo della Banca Centrale della Repubblica di San Marino

La Legge n. 96 del 29 Giugno 2005 “*Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino*” attribuisce alla Banca Centrale la funzione di “unità di contrasto al riciclaggio” (FIU – *Financial Intelligence Unit*).

La Legge n. 165 del 17 Novembre 2005 “*Legge sulle Imprese e sui Servizi Bancari, Finanziari ed Assicurativi*” ribadisce che tra le finalità della Banca Centrale vi è il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Al fine di dare operativa esecuzione ai dettami legislativi sopra citati, la Banca Centrale si avvale, dal 2005, del Servizio Antiriciclaggio quale unità organizzativa appositamente dedicata a tali funzioni.

2.2 Le funzioni e i poteri

Rientrano tra le funzioni e i poteri attribuiti alla Banca Centrale dal proprio Statuto, nella sua veste di unità di contrasto del riciclaggio :

- predisporre le “Istruzioni”, quali disposizioni applicative degli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette;
- ricevere le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte degli intermediari abilitati;
- svolgere l’analisi finanziaria delle segnalazioni sospette e, qualora rilevi che i fatti riscontrati potrebbero costituire misfatto di riciclaggio, inoltrare le medesime al Tribunale Unico;

- dare attuazione alle misure di congelamento o di blocco temporaneo di capitali depositati presso gli intermediari abilitati sammarinesi ai fini della repressione dei misfatti previsti dagli articoli 199bis e 337bis del Codice Penale;
- svolgere investigazioni finanziarie, in collaborazione con le Forze di Polizia, previa autorizzazione del Commissario della Legge;
- dare esecuzione a forme di collaborazione internazionale in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con unità di informazione finanziarie estere.

Per quanto attiene al contrasto del finanziamento al terrorismo e l'applicazione delle Risoluzioni delle Nazioni Unite, la Banca Centrale deve inoltrare tempestivamente agli intermediari abilitati :

- o le liste aggiornate delle Risoluzioni delle Nazioni Unite e dei relativi Comitati;
- o le liste aggiornate dell'Unione Europea emanate mediante Regolamento.

3 L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

3.1 Il Comitato Moneyval del Consiglio d'Europa

La Repubblica di San Marino è membro del Comitato Moneyval¹ del Consiglio d'Europa; la Banca Centrale – nella sua veste di Financial Intelligence Unit – partecipa costantemente e fattivamente alle sessioni plenarie che a cadenza regolare vengono convocate da tale organismo.

Il Comitato Moneyval ha il compito di valutare le misure antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo adottate dai Paesi membri mediante visite on-site e cura la conseguente stesura di Rapporti che contengono raccomandazioni che i Paesi devono adottare per essere conformi agli standard internazionali; tali standard includono le Raccomandazioni del GAFI.

Nel mese di marzo del 2007, la Repubblica di San Marino è stata assoggettata al terzo round di valutazione, da parte di un gruppo di esperti del Moneyval, basato sulla normativa e sulla regolamentazione emanata dalle autorità sammarinesi.

Le due precedenti missioni sono state effettuate nel 2001 e nel 2003.

Il Rapporto della Repubblica di San Marino, relativo al terzo round di valutazione, è stato adottato dalla seduta Plenaria del Moneyval tenutasi a Strasburgo nel mese aprile del 2008.

Nel corso della seduta plenaria tenutasi nel mese di luglio del 2008 è stato successivamente discusso il *First Compliance Report*, con il quale San Marino ha illustrato al Moneyval gli adeguamenti normativi, istituzionali e operativi attuati a seguito dei rilievi formulati da tale organismo.

¹ Il Comitato Moneyval è stato costituito in seno al Consiglio d'Europa con il compito di valutare le misure anti-riciclaggio ed antiterrorismo adottate dai Paesi membri mediante periodiche visite in loco e stesura di Rapporti che vengono poi resi pubblici nel proprio sito internet (www.coe.int/moneyval).

Nel corso della prossima seduta plenaria del Moneyval, che si terrà nel mese di dicembre 2008, verranno discussi e approfonditi gli ulteriori interventi adottati da San Marino a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge 92/2008.

3.2 Il Gruppo Egmont

Nel mese di giugno del 2005 la Banca Centrale è diventata membro del Gruppo Egmont² quale *Financial Intelligence Unit* per la Repubblica di San Marino.

Il Gruppo Egmont è attualmente composto da 108 FIU in rappresentanza dei rispettivi Paesi; l'elenco completo delle FIU che aderiscono a tale Gruppo è disponibile sul sito internet del Gruppo.

L'adesione al Gruppo Egmont ha consentito alla Banca Centrale la possibilità di attivare relazioni con FIU di numerosi Paesi, anche extraeuropei. La collaborazione tra le FIU avviene tramite la stesura di accordi di assistenza reciproca (c.d. "*Memorandum of Understanding*"), ovvero a condizioni di reciprocità.

I suddetti accordi sono basati sulla riservatezza delle informazioni scambiate ed ai fini esclusivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in conformità al proprio diritto nazionale. Le comunicazioni tra FIU avvengono tramite un canale informatico dedicato, denominato *Egmont Secure Web* (ESW).

La Banca Centrale ha partecipato alla 15° sessione plenaria, tenutasi a Bermuda nel mese di maggio del 2007.

² Il Gruppo Egmont è un'importante associazione non governativa composta da 108 FIU in rappresentanza dei propri Paesi e che ha la finalità di consentire alle autorità di settore una maggiore e più incisiva azione nelle attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (www.egmontgroup.org)

4 L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO DELLA BANCA CENTRALE NEL 2007 E NEL PRIMO SEMESTRE 2008

4.1 Il Servizio Antiriciclaggio

Il Servizio Antiriciclaggio, formalmente istituito nel 2005, svolge prevalentemente le attività tipiche di una *Financial Intelligence Unit*, ovverosia l'analisi delle operazioni sospette segnalate dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio; a tali attività si affiancano quelle di regolamentazione (svolte anche con l'ausilio del Servizio Regolamentazione Bancaria e Finanziaria) e di accertamento ispettivo (svolte anche con l'ausilio del Servizio Vigilanza Ispettiva della Banca Centrale).

Le ulteriori attività, già richiamate in precedenza, svolte dal Servizio Antiriciclaggio, attingono al contrasto del finanziamento al terrorismo, alla collaborazione nazionale con altre Autorità e alla collaborazione internazionale.

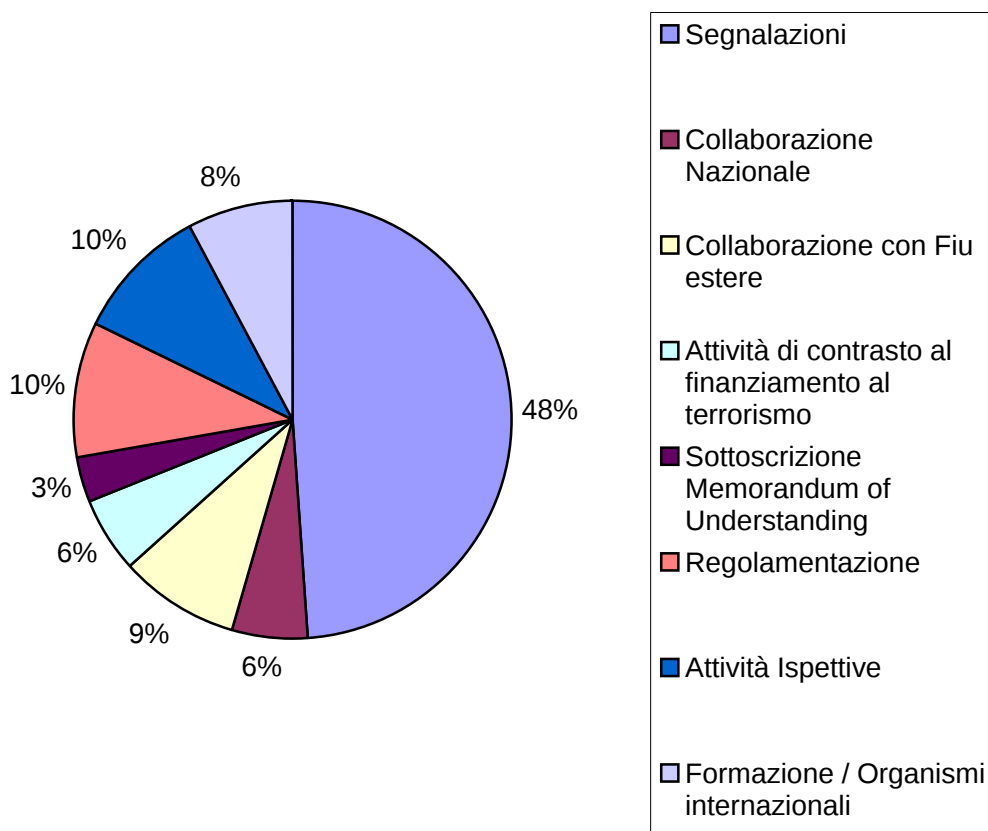
In particolare, la collaborazione internazionale si esplica mediante lo scambio di informazioni con altre *Financial Intelligence Unit*, sulla base di appositi *Memorandum of Understanding* ovvero su base di reciprocità.

Per quanto attiene all'organigramma, si evidenzia che dal mese di giugno 2008 il Servizio Antiriciclaggio è allocato in staff al Coordinamento della Vigilanza che, sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Banca Centrale, precedentemente alla modifiche ad esso apportate dalla Legge 92/2008, era l'Organo decisionale sulle materie del contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo; in precedenza, il Servizio Antiriciclaggio era allocato nel Dipartimento Vigilanza 1.

4.2 Distribuzione delle attività

Nelle figure che seguono vengono riportate le distribuzioni in percentuale delle attività svolte dal Servizio Antiriciclaggio nell'anno 2007 e nel primo semestre 2008.

Figura n. 1 – Principali attività svolte dal Servizio Antiriciclaggio nel 2007

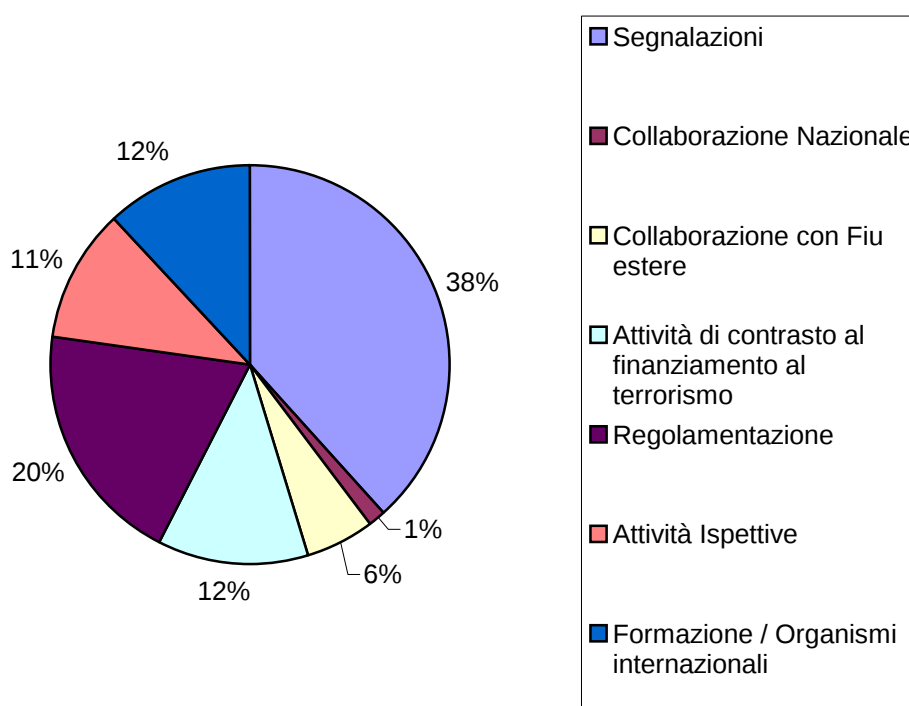


Fonte: Banca Centrale, Servizio Antiriciclaggio

Come evidenziato nel punto 4.1, la principale attività svolta dal Servizio Antiriciclaggio nel 2007 è quella tipica di una *Financial Intelligence Unit*, ovvero quella relativa all'approfondimento, sotto il profilo finanziario, delle segnalazioni sospette.

Particolare rilievo hanno assunto, nel decorso anno, anche le attività di accertamento ispettivo, sia di iniziativa sia su richiesta della Magistratura sammarinese svolte in collaborazione con il personale del Servizio di Vigilanza Ispettiva. Intense sono anche state le attività di regolamentazione legate, in particolare, alla predisposizione della prima bozza del nuovo testo legislativo in materia e della relativa regolamentazione.

Figura n. 2 – Principali attività svolte dal Servizio Antiriciclaggio nel primo semestre 2008



Fonte: Banca Centrale, Servizio Antiriciclaggio

Anche nel primo semestre 2008, l'attività principale del Servizio Antiriciclaggio ha riguardato l'analisi delle operazioni sospette pervenute alla Banca Centrale; al riguardo si rileva che – rispetto al 2007 - in presenza di un incremento delle segnalazioni ricevute, il tempo dedicato all'approfondimento delle stesse risulta diminuito (-10%), e ciò a causa del significativo incremento delle attività legate alla regolamentazione.

In particolare, per quanto attiene alla regolamentazione, si evidenzia che il Servizio Antiriciclaggio ha collaborato in maniera significativa a definire il testo legislativo approvato nel mese di giugno, a ciò si aggiunge l’emanazione della Istruzione 2008-01 (Regole operative ed aspetti procedurali in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo) e della Istruzione 2008-02 (Procedure rafforzate di adeguata verifica nei confronti della clientela residente o ubicata in Paesi, Giurisdizioni o Territori assoggettati a stretto monitoraggio da parte del GAFI).

Si soggiunge infine che, successivamente all’approvazione della Legge 92/2008, sono stati effettuati numerosi incontri con gli Ordini professionali degli Avvocati e Notai, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti, finalizzati alla emanazione di una apposita Istruzione per tali categorie, assoggettate alla nuova disciplina legislativa.

4.3 Le segnalazioni di operazioni sospette e di operazioni anomale

La normativa antiriciclaggio prevede che ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza, induca a ritenere che il denaro, i beni o le altre utilità oggetto dell’operazione medesima possano provenire dal reato di riciclaggio deve essere inoltrata al Servizio Antiriciclaggio della Banca Centrale.

Il Servizio Antiriciclaggio, pertanto, riceve e analizza – sotto il profilo finanziario - tali segnalazioni, e laddove riscontri che i fatti segnalati potrebbero costituire misfatto di riciclaggio dispone l’inoltro delle medesime all’ Autorità Giudiziaria. In caso contrario, le stesse vengono archiviate.

Sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, le segnalazioni si dividono in due categorie :

- “operazioni sospette” (operazioni di norma già effettuate presso gli intermediari);
- “operazioni anomale” (operazioni proposte da potenziali nuovi clienti, alle quali gli intermediari non danno corso in quanto trattasi, per lo più, di presumibili tentativi di truffa).

I nominativi che vengono segnalati dagli intermediari abilitati nell’ambito delle operazioni anomale vengono tempestivamente comunicati a tutti gli intermediari abilitati, al fine di prevenire eventuali fatti illeciti.

Di seguito vengono evidenziate le segnalazioni ricevute dalla Banca Centrale nel periodo 2003 – 1° semestre 2008 (Tabella n.1 e Figura n.3) e i soggetti segnalanti (Figure n. 4 e n. 5).

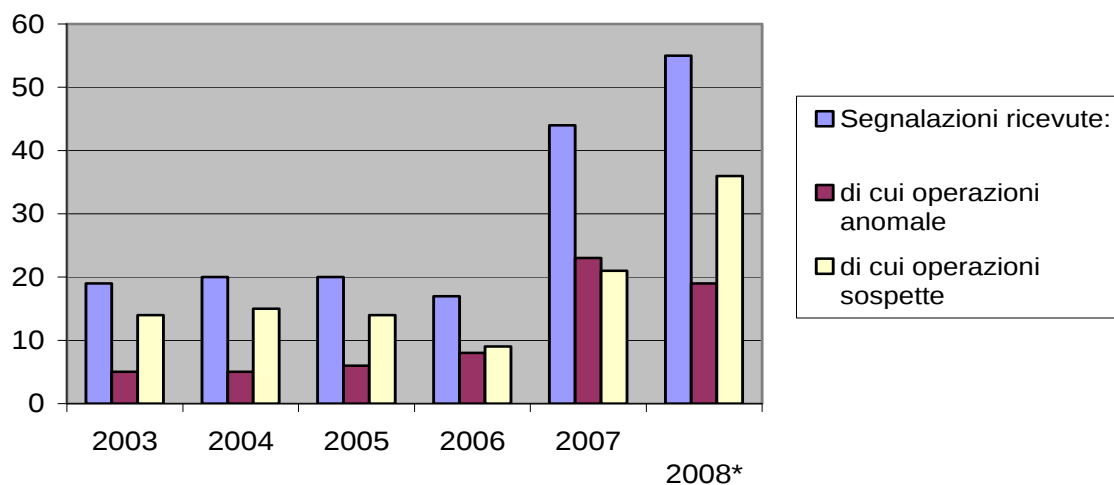
Tabella n. 1 : Segnalazioni ricevute dal Servizio Antiriciclaggio

	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Segnalazioni ricevute:	19	20	20	17	44	55
di cui operazioni anomale	5	5	6	8	23	19
di cui operazioni sospette	14	15	14	9	21	36
trasmesse al Tribunale	2	2	1	1	3	1

Fonte: Banca Centrale, Servizio Antiriciclaggio

Note: *Dato al 30.06.2008

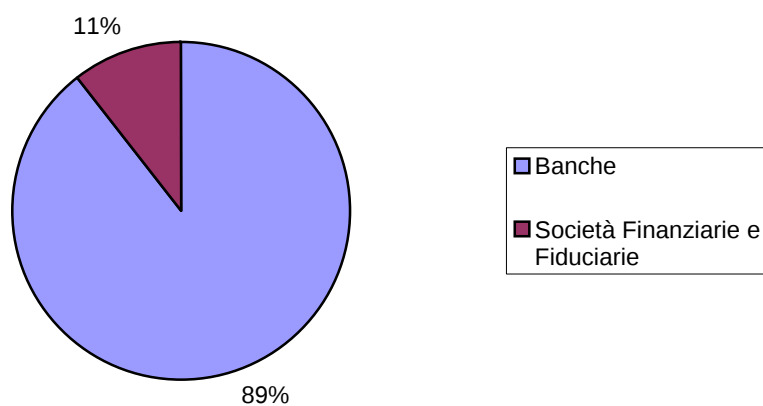
Figura n. 3 : Segnalazioni ricevute



Fonte: Banca Centrale, Servizio Antiriciclaggio

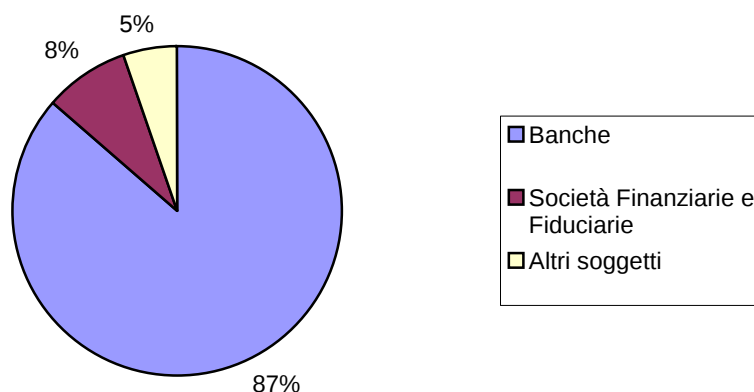
Note: *Dato al 30.06.2008

Figura n. 4 : Soggetti segnalanti; anno 2007



Fonte: Banca Centrale, Servizio Antiriciclaggio

Figura n. 5 : Soggetti segnalanti; primo semestre 2008



Fonte: Banca Centrale, Servizio Antiriciclaggio

Il significativo incremento delle segnalazioni verificatosi nel corso del 2007 dimostra l'accresciuta sensibilizzazione degli intermediari sammarinesi alla tematica del contrasto al riciclaggio. Il trend di crescita prosegue anche nell'anno in corso; al 30 giugno 2008, difatti, sono state trasmesse al Servizio Antiriciclaggio n. 55 segnalazioni.

Anche per il decorso anno 2007 e primo semestre 2008, invece, non si registrano segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo internazionale; nessuno dei soggetti o delle entità inclusi nelle liste diramate dalle Nazioni Unite risulta mai avere intrattenuto rapporti di alcun tipo con intermediari abilitati sammarinesi.

4.4 La cooperazione internazionale

Alla data di stesura della presente Relazione, la Banca Centrale ha siglato accordi di cooperazione (*Memorandum of Understanding*) con le seguenti *Financial Intelligence Unit*:

- o Italia, Ufficio Italiano dei Cambi (ora UIF - Unità di Informazione Finanziaria), 2001;
- o Repubblica Ceca, Financial Analytical Unit, 2003;
- o Principato di Monaco, SICCFIN, 2005;
- o Repubblica del Perù, UIF-Peru, 2005;
- o Repubblica della Slovenia, Office for Money Laundering Prevention, 2006;
- o Israele, Israel Money Laundering Prohibition Authority, 2006;
- o Liechtenstein, Financial Intelligence Unit, 2007;
- o Lussemburgo, Parquet du Tribunal D'Arrondissement, 2007;
- o Svezia, Finanspolisstyrelsen Rikspolisstyrelsen, National Criminal Intelligence Service, 2007;
- o Confederazione Svizzera, Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), 2008;
- o Norvegia, OKOKRIM, 2008.

Nella tabella che segue vengono riepilogate le attività di collaborazione internazionale intercorse con FIU di altri Paesi.

Tabella n. 2: Collaborazioni tra FIU

	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Richieste di collaborazione fatte dal Servizio Antiriciclaggio	1	0	0	2	4	1
Richieste di collaborazione ricevute dal Servizio Antiriciclaggio	2	4	2	9	8	8

Fonte: Banca Centrale, Servizio Antiriciclaggio

Note: *Dati al 30.06.2008

San Marino, 15 ottobre 2008